SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962

(60ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Provvidenze per la zootecnia » **(1935)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 581, 588
ARNAUDI 583
BOSI 585, 586, 588
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 586, 587
CARELLI 582, 585, 587, 588
DE GIOVINE 583, 584
DE LEONARDIS 583
DESANA 585, 586
GALLI, *relatore* 582, 587
MILILLO 586, 588
PAJETTA 583

« Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » **(1936)** **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 588, 593, 594, 595
ARNAUDI 592
BOLETTIERI, *relatore* 589, 590, 591, 592, 593, 594
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 592
CARELLI 589, 593, 595
DE LEONARDIS 591, 594
FERRARI 590, 591
MILILLO 589, 590, 594
RAGNO 590

La seduta è aperta alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Giovine, De Leonardis, Desana, Di Rocco, Ferrari, Galli, Masciale, Menghi, Milillo, Militerni, Pajetta, Ragno e Ristori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze per la zootecnia » (1935)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per la zootecnia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte di propria competenza.

G A L L I , *relatore*. Il disegno di legge n. 1935, di fonte governativa, si collega alla legge 27 novembre 1956, n. 1367, che contempla il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico, attraverso un piano quinquennale di finanziamenti e precisamente:

lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57;

lire due miliardi annui a partire dall'esercizio 1957-58 sino al 1960-61 compreso.

Ora, il presente disegno di legge, giusta la relazione governativa che l'accompagna e lo giustifica, provvede alla spesa di due miliardi per l'esercizio finanziario 1961-62, per la applicazione delle provvidenze di cui alla legge precedente or ora ricordata.

Ritengo che il disegno di legge in esame debba approvarsi nel suo testo integrale, esprimendo il voto che più larghe provvidenze vengano assunte per gli esercizi futuri, attribuendo fondi specifici e distinti ai due rami: miglioramento di razze e settore profilattico (risanamento).

C A R E L L I . L'articolo 1 del disegno di legge autorizza la spesa di 2 miliardi di lire, per l'esercizio finanziario 1961-62 per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 27 novembre 1956, n. 1367. Ora, poichè questa è una legge di carattere generale, ritengo che un generico riferimento ad essa provocherebbe, nell'applicazione del provvedimento in esame, una dispersione dell'esigua somma stanziata, con grave danno di quell'incentivazione della zootecnia che ci si è proposti col provvedimento stesso.

Giudicherei quindi più opportuno che ci si riferisse, nell'articolo 1, all'articolo 1 della legge n. 1367; articolo che risponde pienamente alle esigenze del settore — ed infatti la legge citata si dimostrò, nel periodo della sua applicazione, efficacissima — stabilendo che il potenziamento, miglioramento e risanamento del patrimonio zootecnico va attuato mediante:

« *a*) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in determinate zone e per determinate specie di animali;

b) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone e per determinate specie di animali;

c) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina;

d) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto ai libri genealogici, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

e) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame nelle zone montane che producono soggetti destinati all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta di altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

f) l'erogazione di fondi agli Ispettorati compartimentali agrari ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative a carattere straordinario dirette al potenziamento della produzione zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonchè per il controllo delle iniziative previste dalla presente legge ».

Mi riservo pertanto di proporre, durante la discussione degli articoli, il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1:

« È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1961-62 per l'applicazione delle providenze di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, concernente il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico.

La ripartizione del fondo sarà disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta. Per l'amministrazione del fondo stesso saranno seguite le norme già adottate per gli esercizi finanziari precedenti ».

Tale formulazione consentirebbe di inserire lo stanziamento previsto dal disegno di legge nel quadro economico del potenziamento dell'agricoltura, senza, come ho detto, dar luogo a dispersioni che renderebbero assolutamente nulla la buona volontà dimostrata dal Ministro dell'agricoltura nel presentare il provvedimento; buona volontà della quale prendiamo atto e per la quale lo ringraziamo caldamente.

D E L E O N A R D I S . Desidero far rilevare quanto sia limitato il provvedimento rispetto alla legge n. 1367, la quale, come afferma la relazione unita al disegno di legge oggi al nostro esame, « aveva istituito un sistema di interventi organico che aveva consentito di promuovere un'azione veramente decisiva per lo sviluppo di così importante produzione. È da considerare altresì che tali interventi non potrebbero nemmeno ritenersi sostituibili con quelli previsti dalla nota legge sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, i cui stanziamenti sono stati configurati come integrativi rispetto a quelli destinati a provvedere a particolari esigenze o comunque ad interventi già attuati in base ad altre leggi: e ciò in dipendenza delle specifiche finalità del piano quinquennale ». Quindi la relazione stessa ci fa un quadro che, ove fosse stato completato da dati specifici sul modo in cui è stata finora applicata la legge, ci avrebbe inequivocabilmente dato la sensazione della importanza di questa.

Inoltre, essendo la legge suddetta un provvedimento organico, in quanto stabilisce all'articolo 1 tutti i mezzi per il potenziamento, il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico, e prevede, all'articolo 2, la predisposizione dei programmi annuali di intervento da parte del Ministero della agricoltura, esso non può avere termine ma deve essere protratto ben più a lungo di quanto non stabilisca il disegno di legge odierno.

Noi oggi ci apprestiamo a stanziare due miliardi per l'esercizio 1961-62, praticamente già trascorso. Ma io sono fermamente convinto che nel bilancio dell'agricoltura si potrebbe continuare, anche per il futuro, a prevedere una spesa di 2 miliardi l'anno per necessità che non sono di carattere straordinario, bensì di ordine continuativo, ed alle quali non è neanche consentito provvedere mediante gli stanziamenti del Piano verde, in quanto tali stanziamenti — come afferma il passo della relazione governativa già citato — sono stati configurati come integrativi rispetto a quelli destinati a provvedere a particolari esigenze o comunque ad interventi già attuati in base ad altre leggi.

Io sarei pertanto dell'avviso di estendere lo stanziamento previsto nel provvedimento almeno all'esercizio 1962-63, studiando nel frattempo il modo di protrarlo ulteriormente per il futuro.

D E G I O V I N E . Ma per far questo è necessario reperire nuovi fondi...

D E L E O N A R D I S . La copertura relativa all'esercizio 1962-63 sarà indicata nel bilancio di quell'anno.

P A J E T T A . Non è consentito impegnare fin da ora dei fondi che verranno stanziati in un bilancio futuro.

D E L E O N A R D I S . Evidentemente dovremmo interpellare in proposito la Commissione di finanza; ma anche se ciò dovesse provocare un ritardo nell'approvazione del disegno di legge faremmo egualmente opera saggia, formulando un emendamento nel senso da me indicato, per le ragioni già esposte.

A R N A U D I . A mio giudizio sarebbe di estrema importanza rinviare la discussione del provvedimento, in quanto debbo dire di non essere affatto convinto dell'esito favorevole dei precedenti stanziamenti in favore della zootecnia. Quando si affrontano argomenti del genere bisognerebbe anzitutto fare un consuntivo per appurare in che modo siano stati impiegati i mezzi messi a disposizione dell'agricoltura dallo Stato e quali siano stati i risultati di tale impiego. Per quanto mi riguarda, ritengo che tali risultati sono stati, se non del tutto negativi, quanto meno non rispondenti ai mezzi impiegati.

Per fare un esempio, l'articolo 1 della legge del novembre 1956 pone, tra gli scopi di questa, il risanamento del patrimonio zootecnico. Ora nella mia regione buona parte del bestiame è tubercolotico, ed il resto affetto da malattie varie; ragione per cui la produzione di carne e di latte è gravemente inficiata e si è parlato persino di costituire una specie di isolamento attorno alla regione stessa. È inutile, quindi, parlare di contributi per la profilassi prima di indagare sul funzionamento degli istituti profilattici, alcuni dei quali, tra l'altro, sono ricchissimi.

In secondo luogo, nell'elencazione di provvidenze contenuta nell'articolo suddetto, si parla anche di fecondazione artificiale. Ma per fare tale operazione occorre del personale specializzato, che abbia studiato a fondo la materia; mentre in Italia abbiamo un istituto che manca di assistenti e che non è nelle condizioni di preparare veterinari in numero sufficiente perchè l'operazione suddetta venga eseguita in modo razionale.

Infine, l'elencazione dell'articolo 1 non nomina assolutamente la sperimentazione. Si parla di migliorare il bestiame dal punto di vista genetico; ma la genetica degli ovini e dei bovini chi la fa, dove e come la si fa? Tutti i nostri istituti sperimentali sono a terra, in condizioni vergognose; e la situazione è talmente cristallizzata che nella legge in questione non si considera nemmeno la possibilità di devolvere una parte del finanziamento agli istituti stessi. Bisogna allora ritenere che al miglioramento genetico si sia provveduto mediante l'importazione di animali? Neanche questo, perchè io so che la Svizzera ha effettivamente migliorato il proprio patrimonio zootecnico, e l'ha fatto vendendo tutti gli scarti all'Italia. Abbiamo comprato una serie di tori di scarto svizzeri e, per apportare un ulteriore miglioramento alla nostra situazione genetica, ci apprestiamo adesso a fare lo stesso per i tori di scarto olandesi. Ora io mi rifiuto di pensare che si debba continuare a seguire questa strada, e non può essere certamente questo neanche l'intendimento del Governo.

Non si tratta quindi di stanziare fondi per l'anno in corso o per l'anno venturo; si tratta di non elargire altre somme in queste condizioni, prima che la Commissione si sia resa cosciente di quali possibilità noi abbiamo di raggiungere i fini prefissici.

Come ho detto, avrei visto molto volentieri un rinvio della discussione; oppure, in via subordinata, avrei suggerito l'aggiunta, alla fine dell'articolo 1 del disegno di legge, di una norma tendente a stabilire che almeno il 20 per cento della spesa stanziata dovrà essere riservato al potenziamento dell'attività degli istituti sperimentali, cui compete lo sviluppo scientifico relativo al miglioramento del patrimonio zootecnico.

Ad ogni modo, qualunque atteggiamento la Commissione vorrà prendere sulle questioni da me sollevate, ribadisco il mio pensiero che credere di poter risolvere i problemi del miglioramento sanitario o genetico del patrimonio zootecnico sulla base di sovvenzioni all'agricoltura senza avere gli strumenti tecnici e scientifici aggiornati, è solo una pia illusione che si trascina da anni, con risultati veramente penosi.

D E G I O V I N E . I problemi prospettati dal collega Arnaudi sono senza dubbio importantissimi e meritano un attento esame, ma non in questa sede.

Noi stiamo infatti esaminando oggi un provvedimento tendente a prorogare per tutto l'esercizio 1961-62 l'efficacia della legge n. 1367 del 1956, al fine di fronteggiare gli impegni presi dagli ispettorati agrari per soddisfare le innumerevoli richieste, avanzate da singoli agricoltori e da cooperative nel quadro della legge suddetta. Ora è evidente che qualsiasi ritardo nell'approvazione del provvedimento provocherebbe una *vacatio legis* quanto mai dannosa a tutti i fini.

Quanto poi alla proposta del collega Arnaudi di dedicare il 20 per cento della somma stanziata al potenziamento degli istituti sperimentali, trovo che ciò significherebbe solo ridurre ulteriormente lo stanziamento suddetto, che è già troppo modesto per poter sopperire a tutte le necessità indicate nell'articolo 1 della legge originaria.

Il senatore Arnaudi e con lui tutta la Commissione potrebbero pertanto farsi promotori di un progetto di legge riguardante specificamente gli istituti sperimentali, lascian-

do il provvedimento attuale alla sua particolare e limitata portata.

C A R E L L I . Concordo con quanto sostenuto dal collega De Giovine sulla impossibilità di risolvere con il disegno di legge tutti i vastissimi problemi esistenti nel settore della zootecnia.

Debbo del resto far presente che un'azione di risanamento è già stata affrontata, e con successo, dal Ministero dell'agricoltura. Nelle mie Marche, dal 12 per cento di soggetti tubercolotici si è scesi a non più dell'1 o del 2 per cento, e ciò attraverso la corresponsione di premi per la macellazione dei soggetti colpiti e per la rimonta di quelli sani.

Anche per quanto riguarda la fecondazione artificiale, nella mia regione, è stata svolta dal Ministero un'azione senz'altro proficua, istituendo centri appositi nei quali il liquido seminale viene confezionato in fialette e distribuito in zone stabilite secondo le caratteristiche dei soggetti, in modo da evitare la consanguineità e da effettuare la selezione per interlinea. In questa maniera è stata creata la cosiddetta razza marchigiana, con vitelli che a 14 mesi pesano 7 quintali.

Naturalmente l'opera finora svolta va intensificata; ed è per questa ragione che ho proposto l'emendamento tendente a circoscrivere l'utilizzazione dei 2 miliardi alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 1 delle legge n. 1367.

D E S A N A . Pur essendo d'accordo col collega De Giovine sul fatto che con il disegno di legge non si intende affrontare l'intero problema della zootecnia quale l'ha prospettato il collega Arnaudi, debbo in parte associarmi alle considerazioni di quest'ultimo.

È da tempo che si parla di un provvedimento per il risanamento del bestiame, più da parte del Ministero della sanità che da parte di quello dell'agricoltura; ma tale provvedimento non viene mai presentato, mentre siamo ogni tanto costretti a varare nuovi finanziamenti per leggi già esistenti le quali, come quella n. 1367, non risolvono alcun problema.

Io so per esperienza diretta che, ad esempio, nelle provincie del settentrione si costituiscono associazioni cui partecipano esclusivamente grandi allevatori, in quanto i piccoli, oltre a non approfondire i problemi connessi alla loro attività, non hanno interessi rilevanti da difendere. Di conseguenza il veterinario provinciale — il quale, a seguito dei decentramenti ha la diretta responsabilità della materia — quando si tratta di elargire dei contributi preferisce darli alle associazioni suddette; di modo che dei contributi stessi si giovano esclusivamente tre o quattro gruppi di selezione. Il prezzo del bestiame venduto dai grossi allevatori, quindi, aumenta, mentre i piccoli, che hanno le stalle infette, ben poco giovamento traggono da tutte queste azioni e dimostrazioni. Ora, in una provincia aperta quale è quella di Alessandria — tanto per continuare con gli esempi — in cui i mercati ricevono settimanalmente bestiame di ogni provenienza, è evidente che la continua vicinanza tra animali sani ed animali ammalati non può non portare i suoi frutti. A nulla quindi valgono i premi di macellazione o gli altri sistemi.

Quindi, ribadendo la convinzione che il provvedimento deve essere immediatamente approvato nella sua attuale formulazione, onde far fronte agli impegni presi dal Ministero dell'agricoltura in tutte le Provincie, prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler provvedere a che il Ministero stesso intervenga presso il Ministero della sanità, per la presentazione del disegno di legge riguardante il risanamento del bestiame; altrimenti tra qualche anno l'abbattimento delle barriere doganali, nel M.E.C., coinciderà con l'erezione di barriere sanitarie rivolte verso l'Italia.

B O S I . Penso sia utile ricordare ai colleghi come tutto quanto è stato oggi detto sia la ripetizione esatta delle dichiarazioni e delle raccomandazioni fatte in occasione della discussione della legge n. 1367, dalla cui votazione la nostra parte di astenne.

Io mi chiedo quindi oggi se sia il caso di continuare sulla stessa strada, con provvedimenti a carattere parziale, i cui risultati sono

abbastanza eloquenti; e sostengo che, una volta tanto, l'8ª Commissione dovrebbe mettere un punto fermo ad un sistema il quale, notoriamente, non serve se non a favorire gruppi ristretti, a scapito degli interessi generali. Risparmiamo il danaro, accantoniamolo e facciamo finalmente qualcosa di serio, in un'unica direzione.

Abbiamo tante volte lamentato, unanimemente, l'arretratezza dei nostri sistemi di indagine, la mancanza di una sperimentazione adeguata, dovute alla limitatezza dei mezzi dei nostri istituti. È vero che qualche tentativo di miglioramento è stato fatto, ma ci si è dovuti arrestare a metà strada, sempre per mancanza di fondi. E allora è inutile continuare a dire che i nostri prezzi sono alti nei confronti di quelli esteri, quando si sa che tale situazione dipende sempre dalla arretratezza dei nostri sistemi di allevamento e dalla impossibilità di effettuare determinate scelte.

Diamo quindi prova di serietà, accantonando il disegno di legge proprio per le sue caratteristiche di insufficienza e di provvisorietà, ed invitiamo nel contempo il Governo a presentare finalmente un provvedimento che dia la possibilità di risolvere tutti i problemi del settore, da quelli concernenti gli allevamenti a quelli concernenti il risanamento del bestiame.

Nè ritengo valido l'argomento, avanzato dai colleghi De Giovine e Desana, della necessità di far fronte ad impegni già presi. Sono forse già stati spesi i 2 miliardi? Spero di no, poichè in tal caso la questione assumerebbe una certa gravità in quanto, come è noto, non è consentito fare delle spese prima che siano stati stanziati i fondi relativi.

D E S A N A . Vi sono degli esperimenti in corso...

B O S I . Non si possono prendere impegni quando si sa che una legge sta per scadere. Si cita continuamente l'articolo 81 della Costituzione, e poi non ci si fa alcuno scrupolo nell'affrontare spese non più o non ancora autorizzate! Ciò sta a dimostrare quanto sia necessario, nel nostro Paese, anche un risanamento morale.

M I L I L L O . In effetti si tratta anzitutto di una questione di principio. Bisogna porre un punto d'arresto all'imperversante costume di passare da una proroga all'altra, nel campo dell'agricoltura come in altri campi, stanziando continuamente fondi senza mai affrontare i problemi nel loro insieme.

Ci si è richiamati ad una situazione di fatto, che il provvedimento dovrebbe sanare. Ma io ritengo che questo sia un argomento del tutto negativo ai fini dell'approvazione del disegno di legge, poichè non è ammissibile che si assumano impegni in vista di un finanziamento ancora di là da venire, e che alcuni allevatori abbiano già ricevuto degli anticipi sul finanziamento stesso. Se vi sono stati degli imprudenti, peggio per loro; ma finiamola una buona volta con certi sistemi!

Sono anch'io dell'avviso, quindi, di accantonare il disegno di legge invitando il Governo ad affrontare in modo serio e radicale il problema del risanamento del bestiame e, in generale, della situazione veterinaria nel nostro Paese.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dopo la chiara impostazione data alla questione dai senatori De Giovine e Desana, credo che ben poco mi sia rimasto da dire.

A prescindere dalle critiche che per sistema possono essere fatte, e su cui al momento non mi pronuncio, rimane il fatto che vi è stata una legge la quale ha funzionato, bene o male che sia, e a seguito della quale giace presso i nostri uffici una serie di domande che non è stato possibile soddisfare per mancanza di fondi. Questo è dunque l'aspetto del problema, e queste le sue dimensioni: bisogna stabilire se sia il caso o meno di stanziare i 2 miliardi che sono stati reperiti, per completare l'applicazione della legge 27 novembre 1956, n. 1367.

Per il resto io posso anche condividere quanto è stato affermato sulla necessità di affrontare radicalmente il problema della zootecnia, e di studiarlo a fondo per giungere ad una soluzione organica e completa di esso. Non è però il caso di fare tutto questo con il provvedimento oggi al vostro esame.

Non risulta, almeno dai dati in mio possesso, che i fondi stanziati dalla legge del 1956 siano andati solo a grossi allevatori o a grosse organizzazioni. La ripartizione di tali fondi è stata invece effettuata dando largo posto alle associazioni ed ai singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative ed ai consorzi di coltivatori diretti e piccoli allevatori; l'esigenza di carattere sociale è stata quindi tenuta presente.

Detto questo mi sembra dovrebbero venire a cadere le preoccupazioni di fondo espresse dal senatore Arnaudi e condivise dal senatore Desana, così come verrebbe ad essere non consigliabile l'emendamento proposto dal senatore Carelli; il quale emendamento, essendo restrittivo, potrebbe costituire ostacolo ad una equa ripartizione dei due miliardi.

La Commissione, naturalmente, è sovrana. Credo però che non possano sussistere motivi che si oppongano all'approvazione del disegno di legge.

G A L L I , *relatore*. Pur rendendomi conto dei motivi che hanno ispirato le proteste e le preoccupazioni di gran parte dei colleghi, non posso non condividere le affermazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

Quindi, pur rinnovando il voto espresso al termine della mia relazione, invito i colleghi a voler desistere da ogni proposta di emendamento, approvando il disegno di legge nella sua formulazione integrale. Tale invito è rivolto in particolare al senatore Carelli, cui osservo che — a parte l'articolo 3, che d'altronde si riferiva indubbiamente solo all'esercizio 1956-57 — le provvidenze previste dalla legge n. 1367 erano praticamente quelle indicate nell'articolo 1 della legge stessa.

C A R E L L I . Prima di decidere se insistere o meno nella mia proposta di emendamento, desidererei sapere dal rappresentante del Governo quali assicurazioni potrebbe fornirci in merito a quanto da me precedentemente espresso.

C A M A N G I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io non posso che ribadire quanto ha osservato l'onorevole relatore. È evidente che le provvidenze previste dalla legge n. 1367 erano quelle elencate nell'articolo 1, poichè la formulazione dell'articolo 3 della stessa legge — articolo cui evidentemente si riferivano le preoccupazioni del senatore Carelli — non lascia dubbi sul fatto che quanto in esso stabilito è riferito esclusivamente all'esercizio 1956-1957. Per maggiore chiarezza do lettura di tale articolo:

« È autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 per la concessione di contributi a favore di iniziative dirette:

a) a favorire un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati;

b) ad incrementare la produzione di caseine ed altri derivati del latte magro. Per queste ultime iniziative il contributo non può superare la misura massima di lire 750 per ettolitro di latte impiegato per la fabbricazione dei prodotti stessi.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi con preferenza a produttori singoli od associati, nonchè ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario.

Le modalità per la concessione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ».

Ora è evidente che non è possibile supporre l'esistenza di domande inevase, in relazione all'articolo succitato, essendo trascorsi già cinque anni dall'epoca della sua efficacia. Se, comunque, dovesse per ipotesi esservi nel coacervo delle richieste giacenti qualcosa che si riferisca all'articolo 3, non vedo la ragione per cui proprio tale richiesta dovrebbe rimanere esclusa dalla sanatoria. Ad ogni modo questa è, ripeto, solo un'ipotesi dettata da un estremo scrupolo di precisione, poichè credo che il caso non possa verificarsi.

Pregherei pertanto il senatore Carelli di non insistere nel suo emendamento, sia per quanto riguarda il primo comma dell'articolo sostitutivo, sia per quanto riguarda il

secondo comma; questo ultimo diverrebbe infatti pleonastico, essendo evidente che, rimanendo generico il riferimento alla legge n. 1367, i 2 miliardi dovranno essere spesi appunto ai sensi di tale legge.

C A R E L L I . Sentite le delucidazioni del rappresentante del Governo, non insisto nella mia proposta di emendamento. Rimane ferma la preghiera — e credo di interpretare anche il pensiero dei colleghi — che i 2 miliardi oggi stanziati vengano utilizzati per la maggior parte ai fini ed agli scopi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1956, n. 1367.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, per l'esercizio finanziario 1961-62, per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 27 novembre 1956, n. 1367, concernente il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per un miliardo, mediante riduzione del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a fronteggiare spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e per un altro miliardo, con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 28 luglio 1961, n. 835, riguardante modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche, nonchè dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riguardante l'aumento a favore dell'Erario della addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, numero 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

B O S I . A nome del Gruppo cui appartengo dichiaro di votare contro il disegno di legge.

M I L I L L O . Noi socialisti ci asteniamo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » (1936)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 4 aprile 1962 il relatore, preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti al disegno di legge, chiese il rinvio della discussione per studiare attentamente la questione.

Nel frattempo la Commissione igiene e sanità ci ha fatto pervenire il seguente parere:

« Le considerazioni che si son fatte in ordine alla commestibilità degli olii di oliva ottenuti per esterificazione o comunque sottoposti a processi di sintesi parziale (ci si condoni la espressione) valgono dal punto di vista dell'igiene alimentare anche per la esterificazione di altri olii.

I processi di esterificazione e simili denaturano l'olio; si potrebbe meglio parlare, a rigore, di riesterificazione in concorrenza con la natura, concorrenza non certo vittoriosa dal punto di vista biochimico.

Gli " slittamenti " dovuti ai procedimenti industriali attuali, fanno sì che l'olio esterificato o " ricostituito " anche se in ipotesi raggiungesse l'identica composizione chimica dell'olio naturale (almeno quella al lume della " trattatistica " ordinaria attuale) risulterebbe nella sua composizione, dal punto di vista biologico, alterato e ben diverso.

Pertanto, in linea analogica, il parere della 11ª Commissione, è favorevole, per quanto la riguarda, al disegno di legge ».

B O L E T T I E R I , *relatore*. In relazione ed a completamento di quanto già espresso nella seduta del 4 aprile circa la necessità — sulla quale ritengo siamo tutti d'accordo — di estendere il divieto di esterificazione, sancito dalla legge 13 novembre 1960, numero 1407, per gli olii di oliva, a tutti gli olii commestibili di qualsiasi specie, illustrerò ora gli emendamenti che intendo proporre ai singoli articoli.

Anzitutto ritengo sia opportuno estendere anche ai grassi il divieto, contenuto nell'articolo 1, di raffinare gli olii di qualsiasi specie destinati ad usi commestibili con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva. A tal fine propongo l'aggiunta nel primo comma del suddetto articolo, dopo le parole « degli olii di qualsiasi specie », delle altre « e dei grassi ».

All'articolo 2 propongo, per rendere la norma più drastica, i seguenti emendamenti: nel primo comma, sopprimere le parole « a meno che tali impianti non siano resi inservibili o sigillati dai competenti organi di vigilanza dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dal Ministero delle finanze »; nel secondo comma aggiungere, dopo la parola « glicerina », l'altra « e catalizzatori », e ciò in armonia con quanto stabilito dal *Codex alimentarius europeus*.

Dopo l'articolo 2 propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« Negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale ».

All'articolo 4, propongo l'aggiunta nel primo comma, dopo le parole « di cui all'articolo 2 », delle altre « e 2-*bis* »; inoltre, sempre nel primo comma, propongo la sostituzione delle parole « l'ammenda » con le altre « la multa », e delle parole « l'arresto » con le altre « la reclusione ».

C A R E L L I . Non ho nulla in contrario alle proposte avanzate dal relatore Bolettieri. Avevo solo espresso dei dubbi sul preciso valore di una terminologia usata per gli olii e i grassi. So bene che gli olii sono dei grassi liquidi; per quanto si riferisce alla seconda parte chiederei al relatore qualche chiarimento sul suo emendamento a proposito dei catalizzatori, e sull'uso della glicerina. Approvammo a suo tempo la legge sul metodo fisico di deacidificazione, mentre invece diversa è l'esterificazione degli olii. Ora il processo fisico ammette l'uso, se necessario, di gliceridi a basso peso molecolare immessi come catalizzatori se così si può dire; atti cioè a determinare spostamenti di acidi grassi pesanti onde facilitare il processo di distillazione. L'inclusione comunque non può turbare il procedimento fisico, che tale rimane non verificandosi alterazioni nella composizione molecolare e strutturale. Viene immesso qualche volta, mi pare, olio di cocco per poter favorire nella massa su cui si agisce la completa distillazione in corrente di vapore ed a bassa pressione. Viene immesso, dicevo, olio di cocco che potrebbe essere considerato come catalizzatore. La parola « catalizzatore » potrebbe quindi ingenerare equivoci; dovremmo pertanto chiarire che cosa vogliamo intendere, se cioè dobbiamo riferirci ad un elemento immesso per facilitare una reazione o se dobbiamo invece intendere qualche cosa altro.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Possiamo sopprimere questa parola: mi ero solo riferito ai metodi consentiti dal *Codex* alimentare europeo.

M I L I L L O . Se ricordo bene, nella legge per gli olii di oliva aggiungemmo una norma per garantirci che il divieto fosse efficace. Ora è chiaro che se questo disegno di legge si propone di estendere il divieto di esterificazione agli olii diversi dall'olio di oliva, ci deve dare le stesse garanzie. Ora

quali sono qui le garanzie che l'attuale formulazione ci offre? Si dice all'articolo 2 che è vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii destinati a uso commestibile, a meno che non siano resi inservibili o sigillati dai competenti organi di vigilanza dipendenti dal Ministero dell'agricoltura.

Le osservazioni in proposito sono due. Prima: quando si dice che è vietato detenere impianti negli stabilimenti di lavorazione di olii evidentemente non si evita una facile scappatoia perchè se l'impianto di esterificazione anzichè nello stabilimento è a distanza di 50 o 500 metri, ecco che il gioco è fatto. Qui occorre almeno chiarire che non solo si fa divieto di detenere impianti nello stabilimento, ma anche nell'ambito delle vicinanze dello stabilimento, con un minimo di distanza di 500 metri o di un chilometro, uno spazio sufficiente, cioè, per rendere possibile, concreto ed efficace un eventuale controllo da parte dell'autorità. Senza questa precisazione si fa presto ad eludere alla disposizione dell'articolo 2.

Seconda osservazione: noi parliamo di eliminare l'esterificazione e diciamo poi che gli impianti possono anche sussistere purchè resi inservibili o sigillati. Vi sembra sufficiente questa garanzia? A me no. Secondo me si dovrebbe dire « resi inservibili » e togliere tutto il resto. È una cosa più seria, che ci garantisce assai meglio. Pertanto propongo di sopprimere dall'articolo le parole « o sigillati dai competenti organi di vigilanza dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dal Ministero delle finanze »; facendo punto dopo la parola « inservibili ».

Inoltre chiedo al relatore la presentazione di un emendamento per estendere il divieto di impianti di esterificazione nell'ambito di almeno 500 metri di distanza dagli stabilimenti di lavorazione degli olii. Solo se trasferiti lontano gli impianti possono diventare legittimi.

F E R R A R I . Non sono un tecnico e desidererei quindi avere un chiarimento dal relatore o dai colleghi tecnici della materia: a me pare che all'articolo 2 dopo le parole « olii di qualsiasi specie » sia il caso di definire la parola « grassi ». Se noi abbiamo una definizione tecnico-giuridica sembra indispensabile specificare che cosa siano i grassi.

B O L E T T I E R I , *relatore*. Accetto lo emendamento del senatore Milillo al mio emendamento per modo che propongo la soppressione delle parole da « o sigillati » alle altre « delle finanze ».

Quanto all'altra osservazione, non la condivido; infatti una cosa è che vi sia all'interno di uno stabilimento per la lavorazione dell'olio commestibile l'impianto per l'esterificazione ed un'altra è che stia ad una certa distanza. Il divieto è per l'impianto di esterificazione di olio commestibile e non di un impianto di esterificazione per olii industriali: non è quindi questione del luogo, della distanza, ma il divieto è sulla natura dell'esterificazione.

M I L I L L O . Non ci siamo forse capiti. Qui si dice che è vietato negli stabilimenti di lavorazione degli olii per uso commestibile detenere un impianto di esterificazione. Ma il detentore dell'impianto potrebbe dire che l'impianto gli serve per uso industriale. La legge vieta quindi che vi sia nello stabilimento un impianto di esterificazione; il solo fatto che stia a due passi, a 50 metri, non consente che possa esservi una vigilanza di 24 ore su 24 per il legittimo sospetto che lo stabilimento di lavorazione di olio commestibile se ne serva per la esterificazione. Ecco quindi la garanzia che non sia, l'impianto, nelle immediate vicinanze, o in ambiente contiguo. Io dico che non basta vigilare gli impianti che sono nell'ambito dello stabilimento; bisogna che vi sia una distanza tale che consenta una vigilanza continua...

R A G N O . Faccio il caso — che può benissimo verificarsi — che io abbia uno stabilimento per la lavorazione degli olii industriali e che pertanto usi l'esterificazione. In questo caso devo chiudere lo stabilimento se a breve distanza dal mio vi è un altro stabilimento che produce olio commestibile? Credo che per eliminare complicazioni

sia meglio lasciare così come è la dizione del disegno di legge.

DE LEONARDIS. In sostanza per quanto riguarda il contenuto degli emendamenti presentati dal relatore Bolettieri, siamo perfettamente d'accordo. Mi permetto solo di fare un'osservazione: con questa legge noi lasciamo senza alcuna regolamentazione quella che è la produzione di olii esterificati industriali, di cui noi ammettiamo la produzione.

BOLETTIERI, *relatore*. Presenteremo un disegno di legge in ordine a questa osservazione, senatore De Leonardis.

DE LEONARDIS. Grazie. Ma vorrei anche far presente un altro problema: l'olio industriale noi non lo proibiamo se esterificato, mentre quello ad uso commestibile sì, in quanto col provvedimento in esame affermiamo che tutti gli olii commestibili non possono essere esterificati. Mi domando: come facciamo a controllare che producendosi olio industriale esterificato questo non vada a finire nell'olio commestibile?

FERRARI. È un problema che discuteremo quando affronteremo il disegno di legge n. 180-*Urgenza*.

DE LEONARDIS. Ma il controllo sulla vendita degli olii ci vuole. Mi pare che sia necessario accelerare quella discussione affinchè possiamo dire di aver risolto il problema della fabbricazione degli olii commestibili e della fabbricazione degli olii industriali, per evitare che questi si confondano e si fondano. Così, quando anche avremo votato il disegno di legge in esame, nulla avremo fatto in proposito e ci troveremo di fronte alle stesse cose, alle medesime discussioni: se è frode o non è frode; e quand'anche fosse frode quale è la sanzione, e chi la controlla? Si dirà che si farà l'analisi e se si troverà frode sarà fatta denuncia all'Autorità giudiziaria: tutto ciò in riferimento al regio decreto-legge dell'ottobre 1925, n. 2033. Quindi questo riferimento non è completo.

Noi dell'8ª Commissione, oltre questi emendamenti che ci sottopone il relatore, osserviamo che sarebbe il caso di esaminare la possibilità di introdurre le norme necessarie perchè la legge abbia il suo rispetto completo, che è senza dubbio quello di reprimere effettivamente la frode e l'abuso degli speculatori. L'importazione di prodotti non consentiti dalla legge non dovrebbe essere permessa.

Sarei del parere che la materia venisse studiata attentamente e non lasciata in sospeso, come altri problemi rimasti insoluti; altrimenti anche questo provvedimento finirà come la « legge Bertolli » e dopo ne faremo un altro senza coordinare queste leggi tra loro. Fin dove, mi domando ancora, abbiamo la capacità di introdurre norme tali che ci possano consentire il controllo? Dovremo permettere oltre che l'accesso delle guardie di finanza, anche l'intervento delle autorità igienico-sanitarie comunali e provinciali dovunque si produce olio commestibile. Bisognerà stabilire per legge che le autorità degli uffici igienico-sanitari comunali e provinciali abbiano diritto di accesso negli stabilimenti, possano prelevare campioni a piacimento, denunciare direttamente le frodi e le irregolarità all'Autorità giudiziaria. Non basta dire genericamente che è vietato detenere impianti a meno che non siano sigillati dai competenti organi di vigilanza... Sono del parere che dobbiamo assolutamente separare la produzione dell'olio commestibile da quella industriale, introducendo una norma secondo la quale la stessa ditta non può produrre olio ad uso commestibile e olio industriale, precisando inoltre che l'olio commestibile non può essere esterificato per nessuna ragione; non possono esistere olii alimentari che non siano commestibili. Ritengo che una norma di questo genere si debba proprio formularla, in modo che si possano individuare definitivamente i tranelli, i sotterfugi e le frodi.

FERRARI. Vorrei ricordare che noi ci siamo occupati della classificazione degli olii, provvedimento che doveva andare di pari passo col disegno di legge n. 180-*Urgenza* Noi abbiamo chiesto la discussione

del presente disegno di legge anche perchè se avessimo esaminato ed approvato quello recante il n. 180-*Urgenza* — presentato al Senato dal Governo nella seduta del 21 ottobre 1958 — che appunto tratta della vigilanza fiscale sulle raffinerie di olii di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli olii di oliva commestibili — tutti quei dubbi legittimi, tutti quei sospetti che ha esposto il senatore De Leonardis sarebbero stati eliminati.

Mi pare che questo disegno di legge debba avere il suo corso, perchè si tratta di divieto di esterificazione degli olii destinati ad uso commestibile. Quando poi discuteremo il disegno di legge n. 180-*Urgenza,* in quella sede ci occuperemo, anche fiscalmente, di sottoporre le raffinerie al controllo fiscale, all'autorizzazione e alle licenze. Soltanto allora noi avremo completato il nostro programma, che è veramente il programma della tutela della produzione dell'olio.

Sarei pertanto del parere di approvare il disegno di legge con gli emendamenti proposti e di insistere presso il Presidente del Senato affinchè porti in Aula — c'era già all'ordine del giorno — la discussione del disegno di legge n. 180-*Urgenza.* In quell'occasione ci occuperemo della difesa dell'olio, della difesa della produzione, con tutte le garanzie atte a togliere quei dubbi e a rimuovere quelle perplessità che ci sono state qui manifestate dal collega De Leonardis.

Concludo pertanto chiedendo di approvare, dopo i chiarimenti che ci ha dato il relatore, gli emendamenti e il disegno di legge, e di insistere perchè la Presidenza del Senato metta all'ordine del giorno il disegno di legge n. 180-*Urgenza.*

ARNAUDI. Certo sarebbe interessante conoscere esempi concreti di stabilimenti dove si attua l'esterificazione di olii industriali e dove questi olii prendono altra strada — intendendo la strada dove si produce l'olio commestibile. È incredibile che si possa togliere dell'olio da un'automobile per mescolarlo nell'olio di oliva!

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dirò rapidamente l'opinione del Governo sugli emendamenti presentati dal relatore.

Concordando sull'aggiunta delle parole, che costituiscono una precisazione tecnica, « e dei grassi » dopo le parole « olii di qualsiasi specie » all'articolo 1 del disegno di legge, sarei del parere che si aggiungesse la parola « concreti ». In tal modo non nascono equivoci od errate interpretazioni.

Quanto all'emendamento all'articolo 2 nella forma ridotta non mi oppongo.

Non sono d'accordo, ma mi sembra che il relatore non vi insista, sulla proposta di inserire il termine « catalizzatore ». Vorrei suggerire di precisare che si deve trattare di glicerina distillata, perchè solo la glicerina distillata può essere adoperata per la esterificazione.

BOLETTIERI, *relatore.* È difficile distinguere tra glicerina distillata e non distillata.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non sarei poi d'accordo sull'articolo aggiuntivo perchè mi pare che questo argomento vada trattato, come diceva il senatore De Leonardis, in un disegno di legge che sarebbe necessario presentare al più presto.

Non sono d'accordo infine circa l'aggravamento delle sanzioni di cui all'articolo 4 e dico subito il perchè. Sono ingegnere e non ho quindi grandi cognizioni di carattere giuridico; mi pare tuttavia di poter rilevare che mentre le sanzioni dell'articolo 3 si riferiscono al reato consumato e quindi ne giustificano la severità, le sanzioni dell'articolo 4 si riferiscono soltanto a una presunta intenzione di consumare un reato, in effetti cioè alla detenzione di impianti non resi inservibili o alla detenzione di glicerina. Ora l'aggravamento mi sembrerebbe inopportuno, anche per la solita considerazione che non sempre l'inasprimento delle pene comminate va a vantaggio dei risultati che ci si propone di ottenere; a volte, anzi, accade esattamente il contrario.

Aderisco quindi agli emendamenti al primo comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 2, pregando l'onorevole relatore di non insistere sugli altri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie, destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva destinati agli stessi usi.

È vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.

Completando una proposta del relatore, il Sottosegretario di Stato ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere nel primo comma, dopo le parole « degli olii di qualsiasi specie », le altre « e dei grassi concreti ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

È vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili o sigillati dai competenti organi di vigilanza dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dal Ministero delle finanze.

È altresì vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

In seguito all'invito del senatore Milillo il relatore — riducendo la sua originaria modifica — ha proposto anzitutto un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « o sigillati dai competenti organi di vigilanza dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dal Ministero delle finanze ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Inoltre, sempre il relatore, ha proposto l'aggiunta, nel secondo comma, dopo la parola « glicerina », delle altre « e catalizzatori ».

BOLETTIERI, *relatore*. Dichiaro di non insistere su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 2, il relatore ha proposto l'aggiunta del seguente articolo:

Art. 2-*bis*.

« Negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale ».

BOLETTIERI, *relatore*. Con tale articolo non si pretende di regolare tutta la materia; si tende solo a rendere più netta la separazione tra olii commestibili ed olii industriali, in modo da rendere impossibile qualsiasi tipo di commistione o di confusione. Se noi non sanciamo oggi tale separazione, qualsiasi norma in materia resterà sempre inoperante. Questa è la ragione per cui insisto nel mio emendamento.

CARELLI. Ripeto che l'argomento sarebbe stato più opportuno trattarlo in occasione della discussione del disegno di leg-

ge n. 180-*Urgenza*. Presentare un emendamento in tal senso al provvedimento odierno potrebbe significare turbare certi orientamenti che noi non conosciamo ancora, ma che in fondo sono stati adombrati dal rappresentante del Governo.

MILILLO. A mio avviso l'articolo aggiuntivo è necessario in quanto offre ulteriori garanzie per l'applicazione della norma. Non possiamo rimettere la questione al disegno di legge n. 180-*Urgenza* il quale, in definitiva, tende all'ordinamento complessivo della materia, con le relative sanzioni; il provvedimento in esame è infatti un po' a se stante, tanto da avere una certa efficacia anche indipendentemente dal citato disegno di legge n. 180-*Urgenza*.

DE LEONARDIS. Avremmo desiderato che la portata del provvedimento fosse stata ampliata. Poichè, a quanto pare, ciò non è possibile, ci associamo al collega Milillo nel dichiararci favorevoli all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 3.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la multa di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno.

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

(*È approvato*).

Art. 4.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi.

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

Il relatore ha proposto — come conseguenza dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo — un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « di cui all'articolo 2 », con le altre « di cui agli articoli 2 e 2-*bis* ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

BOLETTIERI, *relatore*. Quanto all'inasprimento delle pene da me in principio proposto, e cioè alla trasformazione dell'ammenda in multa e dell'arresto in reclusione, esso era, a mio avviso, reso necessario soprattutto dallo inserimento nel disegno di legge della norma contenuta nell'articolo 2-bis; norma la quale sancisce un principio che possiamo sperare di far rispettare solo mediante la prospettiva di pene di un certo rigore.

Comunque, se la Commissione non è d'accordo, non insisto.

PRESIDENTE. Prendendo atto delle affermazioni del relatore, poichè nessuno domanda di parlare e interpretando l'opinione della Commissione, non favorevole all'inasprimento delle pene, metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4 la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le dispo-

sizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*E approvato*).

CARELLI. Nell'approvare il disegno di legge invito l'onorevole Presidente a voler intervenire presso la Presidenza del Senato affinchè venga posto quanto prima in discussione il disegno di legge n. 180-*Urgenza*.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti nel suo complesso il disegno di legge che, in seguito agli emendamenti e alla nuova numerazione degli articoli, risulta così formulato:

Art. 1.

È vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva destinati agli stessi usi.

È vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.

Art. 2.

È vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili.

È altresì vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Art. 3.

Negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale.

Art. 4.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la multa di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno.

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

Art. 5.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi.

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

Art. 6.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Art. 7.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari